

...: Comune di CAMPIONE  
D'ITALIA ...:

**Piano triennale di prevenzione della corruzione  
e della trasparenza (P.T.P.C.T.)  
2021 - 2023**

*Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione*

*Adottato in data 31.03.2021 con deliberazione n.13 dall'organo di indirizzo politico  
Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"*

*Confermato con Deliberazione di Giunta Comunale n. .... in data .....*

## **Sezione n. 1 – INDICE**

Sezione n. 1 - INDICE

Sezione n. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sezione n. 3 – PREMESSA

Articolo 1 – I soggetti obbligati

Articolo 2 - Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

Articolo 3 - Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)

Articolo 4 - Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)

Articolo 5 - La trasparenza

Articolo 6 - I previgenti Piani, l'utilità organizzativa del PTPCT e l'integrazione con il sistema della performance

Sezione n. 4 - SOGGETTI, RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DEL  
COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Articolo 1 - Organi di indirizzo politico

Articolo 2 - Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

Articolo 3 - Responsabili di Posizione Organizzativa, per le aree di rispettiva competenza

Articolo 4 - Organismo di Valutazione (Nucleo di Valutazione) e gli altri organismi di controllo interno

Articolo 5 - Dipendenti del Comune

Articolo 6 - Collaboratori a qualsiasi titolo del Comune

Articolo 7 - L'ufficio di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ufficio  
Anticorruzione)

Sezione n. 5 - Il Piano anticorruzione

Articolo 1 - Contesto esterno

Articolo 2 - Contesto interno

Articolo 3 - Mappatura dei processi

Articolo 4 - Gestione del rischio e indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

5. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

5.1 - L'identificazione del rischio

5.2 - L'analisi del rischio

5.3 - Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

5.4 - Stima del valore dell'impatto

5.5 - La ponderazione del rischio

5.6 - Il trattamento

Sezione n. 6 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ACCESSO CIVICO)

Articolo 1 - Organizzazione dell'Ente ai fini della Trasparenza

Articolo 2 - Il Responsabile della Trasparenza

Articolo 3 - Responsabili del Dato – i Responsabili di Area

Articolo 4 - Responsabili della Pubblicazione

Articolo 5 - L'obiettivo strategico della trasparenza in connessione al Piano della Performance

Articolo 6 - L'accesso civico

Articolo 7 - La trasparenza e le gare d'appalto – Nomina del RASA

Sezione n. 7 - DETTAGLIO DELLE MISURE (OBBLIGATORIE E ULTERIORI)

Articolo 1 - Codice di comportamento

Articolo 2 - Controlli interni e monitoraggio

Articolo 3 - Formazione in tema di anticorruzione

Articolo 4 - Monitoraggio tempi dei procedimenti

Articolo 5 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

Articolo 6 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Articolo 7 - Monitoraggio sull'attività lavorativa dei dipendenti comunali cessati dal servizio - Pantouflage

Articolo 8 - Organismi controllati e partecipati: revisione dei processi di privatizzazione ed esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici – attività di vigilanza

Articolo 9 - Meccanismi di rotazione

Articolo 10 - Conflitto di interessi/Obbligo di astensione - Modalità di selezione del contraente

Sezione n. 8 - Monitoraggio

Articolo 1 - Monitoraggio continuo del PTPCT

Articolo 2 - Monitoraggio delle misure

Sezione n. 9 - Disposizioni Finali

Sezione n. 10 - Elenco Allegati al PTPCT

## **Sezione n. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 11 settembre 2013, aggiornato con determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015, n. 1208 del 22/11/2017, n. 1074 del 21/11/2018 e n. 1064 del 13/11/2019;
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n° 39;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del “Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Circolare n.1 del 25/1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- D.P.C.M. 16/1/2013 contenente le linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012 n°190;
- Legge 6 novembre 2012 n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.P.R. 16/04/2013 n. 62 recante schema: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n° 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n° 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- Legge 3 agosto 2009 n.° 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano in data 9 dicembre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale";
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Codice Penale articoli dal 318 al 322.
- Legge n. 124 del 7 agosto 2015 in materia di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione;
- Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

## **Sezione n. 3 - PREMESSA**

La legge 6 novembre 2012 numero 190, nota come “*legge anticorruzione*” o “*legge Severino*”, reca le “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”.

La legge è in vigore dal 28 novembre 2012 e ha subito rilevanti modifiche con l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2016, n. 97.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

La legge 190/2012 non affronta specificatamente il tema della corruzione quale fatto penalmente rilevante; affronta invece, in termini preventivi, una metodica di approccio tesa a prevenire una serie di errati modi di gestire la cosa pubblica o di condizionamenti a fini privati della stessa, in una parola i fenomeni di deviazione dell'agire amministrativo rispetto al perseguimento dell'interesse pubblico; tali situazioni possono costituire terreno fertile per l'insorgenza di fenomeni corruttivi o comunque penalmente rilevanti. Il sistema a cui si ispira la normativa di riferimento è infatti orientato a far sì che i soggetti obbligati predispongano una serie di azioni e comportamenti tesi a rendere più oggettivi e trasparenti i processi decisionali interni, a scongiurare la creazione di zone di opacità, a disegnare i ruoli di responsabilità dei soggetti interni alle Amministrazioni in modo che non si creino condizioni che possano favorire l'insorgenza di comportamenti scorretti o penalmente rilevanti, o anche semplicemente non rispettosi delle norme di legge e dunque idonei a diffondere la cultura dell'illegalità.

Infatti fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie "tecnico-giuridiche" di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, chiarendo che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la legge 190/2012 la nozione di corruzione va estesa a:

- **tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale;**
- **ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.**

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

*"Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".*

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di prevenzione e contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Senza citare il susseguirsi dei diversi PNA approvati da Anac in questi anni, con Delibera n. 1064 del 13/11/2019 l'Autorità Nazionale ha approvato un nuovo Piano Nazionale Anticorruzione - 2019 -. Questo documento presenta il pregevole compito di riunire, come una sorta di testo unico, una serie di atti e di indirizzi che ANAC ha fornito in questi anni alle Pubbliche Amministrazioni, consentendo così la formazione di Piani di Prevenzione completi e aggiornati. Ha inoltre, nell'allegato 1, innovato fortemente aspetti centrali di redazione del Piano con particolare riferimento alla metodologia per la gestione dei rischi corruttivi, di cui appresso si dirà.

## 1. I soggetti obbligati

L'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. "Freedom of Information Act" (o più brevemente "Foia") ed è stato oggetto di specifiche sollecitazioni anche con la recente Deliberazione Anac 1208 del 22/11/2017.

Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati:

le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);

altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);

altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).

**La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche amministrazioni**, come notoriamente definite dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, comprese *"le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione"*.

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione, provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.

Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013 ha esteso l'applicazione della disciplina sulla *"trasparenza"* anche a:

enti pubblici economici;

ordini professionali;

società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;

associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

L'articolo 41 del decreto legislativo 97/2016 ha previsto che, per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle già attivate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Tali soggetti devono integrare il loro modello di organizzazione e gestione con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità.

Le misure sono formulate attraverso un *"documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC"*.

Se invece tali misure sono elaborate nello stesso documento attuativo del decreto legislativo 231/2001, devono essere *"collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti"* (PNA 2016, pagina 13).

Infine, qualora non si applichi il decreto legislativo 231/2001, ovvero i soggetti sopra elencati non ritengano di implementare tale modello organizzativo gestionale, il PNA 2016 impone loro di approvare il piano triennale anticorruzione al pari delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 del nuovo articolo 2-bis del *"decreto trasparenza"* dispone che alle società partecipate, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applichi la stessa disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni *"in quanto compatibile"*, ma limitatamente a dati e documenti *"inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea"*.

Per detti soggetti la legge 190/2012 non prevede alcun obbligo espresso di adozione di misure di prevenzione della corruzione.

Il PNA 2016 (pagina 14) “*consiglia*”, alle amministrazioni partecipanti in queste società, di promuovere presso le stesse “*l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex legge 190/2012*”.

Per gli altri soggetti indicati al citato comma 3, il PNA invita le amministrazioni “*partecipanti*” a promuovere l’adozione di “*protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione di modelli come quello previsto nel decreto legislativo 231/2001*”.

La disciplina sin qui sinteticamente riprodotta e i riferimenti al PNA 2016 risultano sviluppati nuovamente in modo esaustivo nella Determinazione dell’ANAC n. 1134 in data 8 novembre 2017 avente ad oggetto: “*Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”.

Da sottolineare che l’argomento é stato ulteriormente ripreso dalla deliberazione n. 1074 del 21/11/2018 nella quale l’Anac espone i risultati di una rilevazione puntuale degli adempimenti da parte delle società partecipate. Dalla statistica emerge un’ampia sacca di inadempienza, a cui l’Anac suggerisce di porre rimedio rendendo più stringente il monitoraggio da parte degli Enti sui loro organismi controllati.

## **2. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Segretario generale, Dott.ssa Lucia Amato, nominato con provvedimento commissariale prot. n. 3632 del 22.05.2019.

La figura del responsabile anticorruzione è stata l’oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016 come si evince dalla successiva sezione 2 del Titolo IV.

A testimonianza dell’importanza e dell’attualità del ruolo svolto dal RPCT nella già citata Deliberazione 1074/2018 si rinvia alla deliberazione n. 840/2018 in cui l’Anac riepiloga i compiti, la normativa e le prerogative del responsabile, suggerendo eventualmente di nominare un unico soggetto che raccolga il compito per i piccoli comuni raggruppati in unione o per attenzionare il cumulo di diverse cariche in capo allo stesso soggetto, elencando quelle compatibili e quelle incompatibili.

Fra le indicazioni che possono interessare il Comune di Campione d’Italia si riscontrano:

l’incompatibilità con il ruolo di Presidente o componente del Nucleo Interno di Valutazione;

l’esclusione dai compiti del RPCT della responsabilità di svolgere controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile, nell’esercizio dello specifico ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Diverso è il ruolo che il Segretario Generale esplica quale soggetto deputato, per regolamentazione interna di questo comune, a svolgere i controlli successivi di regolarità amministrativa, che peraltro in maniera assai copiosa, sono stati previsti nei precedenti PTPCT quale misura di prevenzione e contrasto alla corruzione.

Il Responsabile, nella concreta realtà del Comune di Campione d’Italia, ha coinvolto l’intera struttura durante la stesura, l’attuazione ed il monitoraggio del presente Piano. Il coinvolgimento ha assunto connotazioni diverse a seconda dei compiti assegnati: un dipendente dell’ufficio Affari Generali svolge supporto materiale e istruttorio (ufficio anticorruzione) per la stesura del piano e degli atti conseguenti, migliorando l’omogeneità di intervento nelle diverse aree e affiancando i responsabili e gli altri dipendenti durante le fasi di predisposizione, attuazione e monitoraggio del piano; tutti i Responsabili delle Aree, incontrati nella stesura del presente piano, sono stati coinvolti in modo puntuale nella fase di: monitoraggio sull’attuazione delle misure 2020, verifica dei processi mappati e dei rischi individuati, nuova pesatura del processo/rischio secondo la metodologia introdotta nel presente piano di cui appresso si dirà. Questo stretto rapporto di collaborazione sicuramente costituisce un elemento fortemente positivo perché, anche attraverso i momenti di formazione e di riunione con il RPCT, la struttura sta gradatamente recependo l’impatto che la strategia di prevenzione della corruzione comporta nello svolgimento delle attività ordinarie.

## **3. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)**

L’Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il **Piano nazionale anticorruzione (PNA)**.

Il primo **Piano nazionale anticorruzione** è stato approvato dall’Autorità l’**11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72**.

Il **28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del PNA**.

Il 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il nuovo *Piano nazionale anticorruzione 2016* con la deliberazione numero 831, integrata il 22/11/2017 con la nuova deliberazione n. 1208.

L'ultimo aggiornamento proposto dall'Anac è stato approvato con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 ed è il documento da cui discendono alcune delle modifiche inserite nella versione attuale 2021/2023 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Campione d'Italia.

L'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca “*un atto di indirizzo*” al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il PNA 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un'impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo “*approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza*”.

Pertanto:

1. **resta ferma l'impostazione relativa alla *gestione del rischio* elaborata nel PNA 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015**, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;
2. in ogni caso, quanto indicato dall'ANAC nell'Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale sia per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016.

Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce:

1. l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione;
2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;
3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. *whistleblower*) su cui l'Autorità ha adottato apposite *Linee guida* ed alle quali il PNA rinvia;
4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive *Linee guida*;
5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l'ANAC scrive che “*partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l'Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi*”.

Pertanto, **riguardo alla “*gestione del rischio*” di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l'Autorità ha preferito confermare l'impianto fissato nel 2013.**

Per gli anni 2017/2018, ai fini dell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, nella deliberazione ANAC 1208/2017 e nella deliberazione 1074/2018 è stata sostanzialmente confermata la struttura del precedente PNA e l'Autorità, alla luce del controllo dei PTPCT messi a disposizione dalle Amministrazioni Pubbliche nell'anno precedente, ha voluto porre l'attenzione su alcuni aspetti chiave che meritano particolare cura nell'aggiornamento.

Per quel che concerne il Comune di Campione d'Italia i temi di riflessione sono i seguenti:

- a. la tutela dei Whistleblowers;
- b. un maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo politico/amministrativo, dell'intera struttura amministrativa e della popolazione nelle varie fasi di redazione del piano: approvazione, attuazione e monitoraggio;
- c. un'attenzione particolare al ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla valorizzazione dei collaboratori all'interno della struttura dell'ente per la gestione del piano;
- d. l'accento sulla fase del monitoraggio del piano, perché possa essere un momento di controllo sul grado di attuazione delle misure non a mero scopo statistico, ma come momento di verifica sull'efficacia di quanto posto in essere e fase propedeutica al miglioramento del piano per il triennio successivo;
- e. un richiamo sulla necessità di coordinamento fra il PTPCT e gli strumenti di programmazione dell'attività amministrativa, da operarsi sia inserendo gli obiettivi anticorruzione fra quelli strategici che guidano l'attività politica, sia riportando gli obiettivi operativi dell'ente nei documenti del PTPCT;
- f. la necessità di migliorare la capacità delle amministrazioni di leggere il contesto esterno, le dinamiche economiche, sociali e territoriali e la ricaduta sulle attività dell'ente, sui bisogni della collettività e sui rischi corruttivi propri della zona di appartenenza;
- g. come nel PNA 2018-2020 è stata rimarcata la necessità di affrontare la mappatura dei processi per ogni area di intervento dell'Ente, non come mera elencazione delle attività affrontate, ma con l'analisi puntuale dei possibili rischi,

della valenza delle misure già adottate e della proposta di nuove misure specificatamente tagliate sulla struttura del singolo ente redattore del piano, completa della distribuzione delle responsabilità e dei compiti per la corretta fase di attuazione;

- h. la puntualizzazione che le misure di contrasto alla corruzione inserite nel piano devono essere valutate anche alla luce della sostenibilità per l'ente in fase di attuazione, da temperare in base alla probabilità del rischio corruttivo;
- i. il suggerimento di introdurre nella sezione dedicata alla trasparenza amministrativa delle soluzioni operative e gestionali atte a garantire l'effettiva pubblicazione dei dati, nonché una distribuzione puntuale e nominativa delle responsabilità di adempimento degli obblighi normativi;
- j. relativamente ai contenuti, sono stati ritenuti da specificare in modo più puntuale: le fasi di acquisizione e affidamento dei contratti pubblici, i soggetti affidatari dell'attuazione delle misure, le fasi di programmazione e di controllo della loro performance e il ruolo di controllo degli organismi indipendenti di valutazione, la rotazione degli incarichi di vertice e la verifica delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfirmità e incompatibilità.
- k. dettaglio dei compiti e dei poteri del RPCT (si rimanda al già citato allegato "Allegato 1 - RPCT - Delibera Anac 840-2018");
- l. coordinamento tra le nuove norme in materia di tutela dei dati personali e le norme in materia di trasparenza amministrativa;
- m. la necessità che in fase di redazione del piano, in vista dell'emanazione delle future linee guida da parte dell'Anac, vengano rilevati attraverso l'elaborazione delle misure di contrasto e prevenzione della corruzione, gli specifici comportamenti a cui il personale dipendente deve attenersi, quale contenuto del nuovo codice di comportamento dell'ente;
- n. l'introduzione dell'istituto del "Pantouflage";
- o. la riflessione sul tema della rotazione, significando che l'Anac già in passato ha suggerito alle amministrazioni diversi comportamenti organizzativi in caso di impossibilità motivata di procedere a rotazione delle figure apicali;
- p. il richiamo alla cosiddetta "rotazione straordinaria" quale misura obbligatoria in caso di insorgenza di procedimenti penali di natura corruttiva e di procedimenti disciplinari.

## 4. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)

La legge 190/2012 impone l'approvazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (PTPC).

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal *Foia*) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategica gestionale e del PTPC; e tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).

In conseguenza di tale aggancio alla programmazione dell'ente, come raccomandato dall'Autorità Nazionale, il presente Piano viene sottoposto, dopo il processo di condivisione con la struttura sopra indicato, all'approvazione della Giunta Comunale.

## 5. La trasparenza

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il "Freedom of Information Act" del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la legge "anticorruzione" e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del "decreto trasparenza".

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "trasparenza della PA" (l'azione era dell'amministrazione), mentre il *Foia* ha spostato il baricentro della normativa a favore del "cittadino" e del suo diritto di accesso civico (l'azione è del cittadino).

E' la *libertà di accesso civico* dei cittadini l'oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto "dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti", attraverso:

1. **l'istituto dell'accesso civico**, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
2. **la pubblicazione** di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (*Foia*) prevede:

*“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”.*

Secondo l'ANAC *“la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”.*

Nella premessa che le predette innovazioni legislative sono state recepite all'interno dei documenti di prevenzione della corruzione di questo Ente, in estrema sintesi, le soluzioni proposte nei precedenti PTPCT e nel presente Piano, sono:

- in migliori e più automatici strumenti di pubblicazione dei dati, anche in collegamento con i gestionali dei dati oggetto di pubblicazione – cfr. PNA 2019 parte III, paragrafo 4.3;
- nell'individuazione delle Responsabilità di raccolta, organizzazione e pubblicazione – cfr. PNA 2019 parte III, paragrafo 4.3;
- in linee guida disposte dal Responsabile anticorruzione e trasparenza in merito ai dati da pubblicare, ai formati di pubblicazione, alle modalità di raccolta e alle fasi del processo che devono far scattare la pubblicazione;
- nell'intensificazione delle fasi di formazione continua al personale incaricato della pubblicazione, per individuare insieme le migliori modalità di intercettazione dei dati oggetto di pubblicazione e il miglioramento dell'operatività.

Nel PNA 2019 viene poi posta nuovamente l'attenzione del necessario coordinamento tra il diritto alla trasparenza e la disciplina della privacy, e anche in tale ottica il presente Piano si ispira ai seguenti principi:

- coordinamento con la nuova normativa sulla Privacy introdotta con il Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e con il D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101 che recepisce la norma comunitaria nel D.Lgs. 193/2003 ai fini della trasparenza; in particolare nel presente piano si prevede di presidiare, come lo scorso anno, tutti i dati oggetto di pubblicazione, contemperando le esigenze di trasparenza con quelle di tutela della privacy, provvedendo ad oscurare i dati sensibili non indispensabili eventualmente presenti sui documenti oggetto di diffusione;
- collaborazione fra le figure dell'RPCT e del Responsabile della Protezione dei Dati-RPD per il coordinamento fra le due normative;
- recepimento nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti adottato dall'Ente di apposite norme che vincolino l'operato del personale agli obblighi di trasparenza e di protezione dei dati, adempimento, questo, che verrà attualizzato a seguito della futura emanazione delle relative linee guida Anac;
- attenzione agli enti controllati per spronare il rispetto delle normative in materia di trasparenza così come applicabili in base al tipo di soggetto giuridico;
- revisione degli obblighi di pubblicazione introducendo in luogo della pubblicazione ad hoc del link al sito istituzionale o agli indirizzi di altri enti pubblici dove le stesse informazioni vengono già pubblicate (semplificazione per i piccoli comuni).

Si rinvia per le specifiche in materia di trasparenza alla sezione seguente:

- la “Sezione 6 - Trasparenza amministrativa e accesso civico” per la puntuale spiegazione dei flussi di alimentazione dei dati da pubblicare e delle modalità di applicazione della misura nel Comune di Campione d'Italia, come richiesto dall'Autorità.

## **6. I previgenti Piani, l'utilità organizzativa del PTPCT e l'integrazione con il sistema della performance**

Il Comune di Campione d'Italia ha dato attuazione alla legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, introducendone gli obblighi in modo progressivo e graduale.

I successivi aggiornamenti si inseriscono all'interno di una progettazione di misure generali e specifiche, concepite sulla mappatura dei processi e l'analisi del rischio, perfettamente integrate con il sistema di performance dell'ente.

Permane, nel presente aggiornamento del Piano e considerato che la ratio della Legge n. 190/2012 è quella di prevenire condotte anche solo prodromiche ai reati di corruzione, l'obiettivo di individuare e sanzionare, mediante gli strumenti giuridici dell'ordinamento (D.Lgs. n. 165/2001 e CCNL di riferimento) e nel rispetto delle relative funzioni e ruoli gerarchici, comportamenti dei propri dipendenti in contrasto con i principi che disciplinano il pubblico impiego e in particolare i casi di conflitto d'interesse, a prescindere dalla loro rilevanza penale.

Il concetto di corruzione deve pertanto essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti, come già detto, sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica disciplinata dagli artt. 318, 319 e 319 ter C.P., e sono tali da comprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I C.P., ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Si vuole quindi confermare con questo Piano una nozione di corruzione in senso più ampio, coincidente con la **'maladministration'**, intesa come 'assunzione di decisioni (di assetto, di interessi a conclusione dei procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) **devianti dalla cura dell'interesse generale**, a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari, che si traducono in pregiudizio dell'imparzialità e del buon andamento (qualità dei servizi) dell'attività.

In questa accezione si comprende la valenza organizzativa delle misure anticorruzione, finalizzate non solo a prevenire il verificarsi di reati contro la p.a., ma ad instaurare una cultura organizzativa che favorisca l'autoanalisi e, quindi, il miglioramento organizzativo continuo, facendo sì che il Piano assuma in concreto quell'utilità che il solo approccio 'adempimentale' non raggiunge.

## **Sezione n. 4 - SOGGETTI, RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA**

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Comune di Campione d'Italia sono:

1. gli Organi di indirizzo politico;
2. il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
3. tutti i Responsabili Posizione Organizzativa, per le aree di rispettiva competenza;
4. tutti i dipendenti dell'amministrazione;
5. i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione.
6. i dipendenti coinvolti nell'attuazione delle misure anticorruzione e quelli coinvolti nei procedimenti a rischio e nella pubblicazione dei dati.

E' onere e cura del Responsabile della prevenzione della corruzione definire le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito del PTPCT.

## **1. Organi di indirizzo politico**

Al fine del buon successo delle azioni di prevenzione della corruzione, l'ANAC ha previsto che debba realizzarsi, all'interno degli enti, una elevata interlocuzione tra i diversi soggetti coinvolti a livello apicale, finalizzata alla condivisione degli obiettivi e delle responsabilità connesse al processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Il PNA 2018 ha ribadito, pertanto, che debba essere favorita la piena consapevolezza dei contenuti del PTPC da parte degli organi di indirizzo. Unitamente quindi, all'approvazione degli obiettivi strategici generali in fase di DUP, come sopra già citato; si segnala positivamente una proficua interlocuzione anche con la Giunta, che è l'organo politico esecutivo, che ha sempre sostenuto il RPCT nelle innovazioni introdotte.

I componenti degli organi di indirizzo possono infatti essere chiamati a rispondere in caso di mancata adozione del PTPC a cui è equiparata, nel Regolamento ANAC sull'art. 19, co. 5 lett. b) del d.l. 90/2014, l'assenza di elementi minimi.

Per quel che concerne la procedura di approvazione del presente Piano, è stata effettuata la consultazione al pubblico con Avviso pubblicato in data 16.03.2021

## **2. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)**

La deliberazione Anac 840 del 02/10/2018, che è stata integralmente ripresa dalla deliberazione 1074 del 21/11/2018, riepiloga puntualmente tutti gli obblighi, le mansioni e i ruoli che si riuniscono nella carica di Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Pare quindi superfluo dilungarsi in questa sede, quando è sicuramente più esaustivo richiamare l'intera deliberazione Anac 840-2018.

Nel contempo si fa integrale rinvio altresì al PNA 2019 Parte IV che conferma e ribadisce i contenuti più volte esplicitati con riferimento al ruolo, alla nomina e revoca del RPCT.

E' invece indispensabile ricordare che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza é il Segretario generale, Dott.ssa Lucia Amato, nominato con provvedimento commissariale prot. n. 3632 del 22.05.2019.

Nei prossimi articoli verrà esaminato anche il ruolo dell'Ufficio Anticorruzione, che dal 2018 coadiuva il Responsabile soprattutto nelle fasi più operative di stesura ed attuazione del PTPCT.

### 3. Responsabili di Posizione Organizzativa, per le aree di rispettiva competenza

Tutti i responsabili di posizione organizzativa, per l'area di rispettiva competenza:

1. svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, dei Referenti e dell'autorità giudiziaria;
2. partecipano al processo di valutazione e di gestione del rischio;
3. contribuiscono a definire le misure di prevenzione della corruzione;
4. assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
5. adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale, ove possibile;
6. osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
7. garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 43, co. 3 del D.lgs. 33/2013: *“I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”*. A tal fine nel presente aggiornamento vengono individuate le specifiche responsabilità dirigenziali in relazione all'attuazione delle misure di Trasparenza.

Ai sensi dell'art. 43, co. 4 del medesimo decreto: *“I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto”*, anche sulla base del regolamento appositamente adottato dall'ente. A tal fine con separata deliberazione vengono individuate le specifiche responsabilità delle posizioni organizzative in relazione all'attuazione dell'istituto dell'Accesso civico.

Poiché nel Comune di Campione d'Italia non sono previste nella pianta organica figure dirigenziali, i riferimenti a tali figure presenti nelle norme di legge e nel presente piano sono da intendersi attribuiti ai Responsabili di Posizione Organizzativa ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000.

Fra i principali doveri dei Responsabili di Area in ambito anticorruzione e trasparenza è importante ricordare il ruolo di sensibilizzazione e di controllo dell'operato dei dipendenti dei propri uffici, in aiuto del quale nel presente piano sono state previste, come misura di prevenzione degli atti corruttivi, delle giornate di formazione a cura del RPCT che coinvolgeranno tutto il personale e non solo i Responsabili.

## 4. Organismo di Valutazione (Nucleo di Valutazione) e gli altri organismi di controllo interno

L'Organismo indipendente di valutazione (OIV), che nel comune di Campione d'Italia assume la forma giuridica del Nucleo di Valutazione, svolge i compiti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii, ricoprendo un ruolo fondamentale nel sistema di gestione della performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni:

- valida la relazione sulla performance di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse;
- concorre nel processo di valutazione dei dirigenti (leggasi titolari di posizione organizzativa);
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs. 150/2009).

Il d.lgs. 33/2013 ha infatti introdotto chiari elementi di connessione tra il sistema di valutazione della performance e quello della trasparenza; in particolare vi si afferma che **la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico** di ogni amministrazione (art. 10) che, pertanto, deve rientrare tra gli elementi di valutazione della performance.

Gli OIV sono pertanto tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì *“le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici ...”* (art. 44 D.Lgs 33/2013).

L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione è svolta con il coinvolgimento dell'OIV, anche con riferimento alle responsabilità poste in capo al RPCT, il quale segnala all'OIV, oltre che al vertice politico, i casi di mancato o ritardato adempimento (art. 43 D.lgs 33/2013).

Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013. Essi infatti:

- verificano che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione, oltre che alla trasparenza;
- verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT predispone e trasmette all'OIV, oltre che all'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012.

L'OIV, inoltre, esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento che ogni amministrazione adotta ai sensi dell'art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001.

L'art. 45, co. 2, del d.lgs. 33/2013, prevede la possibilità per l'ANAC di coinvolgere l'OIV per acquisire ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza.

Oltre a quanto previsto dalle norme sopraccitate è prassi nell'Ente:

- trasmettere all'OIV il Piano dopo l'adozione, richiedendone la verifica circa la coerenza con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale;
- instaurare una attività di confronto costante tra il RPCT e l'OIV al fine di attuare il raccordo tra gli strumenti di valutazione della performance ed i contenuti del presente Piano;
- individuare e formalizzare le correlazioni esistenti tra i processi mappati nell'ambito performance e quelli mappati ai fini dell'anticorruzione;
- introdurre gli obiettivi della trasparenza tra quelli valutati ai fini della performance, vedere a tal fine l'Art. 6, sezione 3 del presente PTPCT.

## **5. Dipendenti del Comune**

Tutti i dipendenti del Comune partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile o al RPCT, segnalano casi di personale conflitto di interessi.

Tutti i dipendenti rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dal comune e trasfuse nel P.T.P.C.T. devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale sia dai responsabili di posizione organizzativa (art. 6 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campione d'Italia). La violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012).

## **6. Collaboratori a qualsiasi titolo del Comune**

I collaboratori a qualsiasi titolo del comune (compresi appaltatori, gestori di pubblici servizi, stagisti, consulenti ecc.) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.

Ai collaboratori e ai soggetti con cui l'Amministrazione intrattiene rapporti contrattuali, si applicano, nei limiti della compatibilità, le norme previste dal Codice di Comportamento nazionale dei Dipendenti pubblici e dal Codice di Comportamento del Comune di Campione d'Italia vigente.

## **7. L'ufficio di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ufficio Anticorruzione)**

La deliberazione 1208/2017 sottolineava l'importanza di far emergere nel Piano 2018-2020 il ruolo degli uffici di supporto al Responsabile anticorruzione; tutti gli enti hanno necessariamente dovuto affrontare i problemi organizzativi legati alla istituzione di questo ufficio, definendone compiti, competenze, e modalità di approccio alla struttura, così da permettere una visione organica della normativa e un'attuazione sempre più aderente alle necessità del singolo Ente.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza non può avvalersi di alcun dipendente appartenente alla Segreteria Generale, atteso che a seguito della dichiarazione di dissesto la dotazione organica si è ridotta n. 15 unità.

Le operazioni di approfondimento delle normative oggetto del Piano restano di appannaggio del Segretario Generale.

**Sezione 5**  
**Il Piano anticorruzione**

L'Autorità nazionale anticorruzione sostiene che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio sia quella relativa **all'analisi del contesto**, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle "specificità dell'ambiente in cui essa opera" in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un piano anticorruzione contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

## 1. Contesto esterno

L'ANAC suggerisce che per gli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto *esterno*, i responsabili anticorruzione possano avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Pertanto, applicando l'indirizzo dell'ANAC, secondo i dati e le informazioni contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" per il 2015, trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017 (Documento XXXVIII, numero 4) per la provincia di Como, risulta quanto segue:

*"La provincia lariana, per la sua collocazione geografica (importanti vie di collegamento con il Capoluogo lombardo ed il territorio elvetico) e la presenza di aree di attrazione (ad esempio il Casinò di Campione d'Italia), può rappresentare un importante punto di passaggio per l'esportazione ed il riciclaggio di capitali illeciti, il contrabbando ed altre forme di illegalità (tra cui i prestiti a tassi usurari a giocatori), esponendola di fatto anche alle infiltrazioni da parte del crimine organizzato. Sul territorio risultano particolarmente sensibili inoltre il valico autostradale di Brogeda e quelli di Ponte Chiasso o Bizzarone, unitamente al valico internazionale ferroviario di Chiasso, in relazione ai continui flussi, sia in ingresso che in uscita dal nostro Paese, di sostanze stupefacenti (specie cocaina, ma anche marijuana e droghe sintetiche), banconote o anche titoli di credito. Tanto premesso, quest'area presenta dunque fattori di attrattività anche per la criminalità organizzata che, rispetto ad altre realtà regionali, appare esprimere nell'area comasca una maggior diversificazione e ricambio delle famiglie ivi operanti e dei relativi luoghi d'influenza. Il quadro delle citate organizzazioni è da tempo caratterizzato dalla costante presenza dei sodalizi di origine calabrese, in ordine ai quali la provincia ha negli anni evidenziato proiezioni mafiose espressioni della 'ndrina "Morabito" di Africo (RC) e di altre cosche reggine tra cui il clan "Mazzaferro", nonché l'influenza dei "Mancuso" di Limbadi (VV) e dei "Trovato" (in ragione della vicinanza al territorio lecchese ove gli stessi sono da tempo radicati). Sul territorio è stata ormai definitivamente acclarata l'operatività di diverse "locali" della 'Ndrangheta nelle aree di Mariano Comense, Erba e Canzo, cui va ad aggiungersi la più recente emersione di quelle di Fino Mornasco e Cermenate, dipendenti dal sovraordinato organismo di coordinamento di tutte le articolazioni presenti nella regione, denominato "la Lombardia", unita ad una certa influenza nelle dinamiche criminali che coinvolgono le limitrofe province di Monza-Brianza e Lecco, nonché il milanese. Tali organizzazioni, dimostratesi attive in svariate attività delittuose tra cui traffici di sostanze stupefacenti, estorsioni e correlati atti intimidatori/attività di recupero crediti (o forme di "protezione" nei confronti di esercizi commerciali), rapine, sembrano allo stesso tempo interessate allo sfruttamento delle opportunità economiche disponibili. Tale processo di infiltrazione (in aziende, terreni, settori immobiliare ed edilizio, scavi e movimento terra, lavori stradali) mira anche ad insinuarsi in lavori pubblici (in particolare riferibili al milanese) per acquisirvi contratti di subappalto e fornitura. In particolare la 'ndrina "Galati", radicatasi a Cabiato (CO) a margine del citato contesto mafioso si segnala sul territorio il verificarsi di taluni delitti contro la persona che*

*vedono, tra le vittime, anche soggetti in qualche modo riferibili a contesti 'ndranghetisti. Nella provincia di Como, inoltre, risiedono stabilmente un numero non trascurabile di stranieri, con presenze più significative di persone di nazionalità romena, marocchina ed albanese, nonché turca ed ucraina. La criminalità di matrice straniera fa registrare l'operatività di sodalizi etnici e multietnici dediti in particolare al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, adoperandosi tuttavia anche in reati contro il patrimonio (furti e la ricettazione). Nell'anno 2015 le segnalazioni riferite agli stranieri, caratterizzandosi per un aumento, hanno inciso per oltre il 38% sul totale delle persone denunciate e/o arrestate nella provincia. Relativamente al coinvolgimento nei reati inerenti le sostanze stupefacenti nel 2015 che nell'area in esame fa rilevare anche diversi deferiti per associazione finalizzata al traffico, prevalgono le segnalazioni a carico di stranieri (principalmente albanesi e marocchini, episodicamente anche cinesi), ma risultano numerosi anche gli indagati italiani: nell'anno, sia pur con una diminuzione rispetto al precedente, sono stati ancora sequestrati circa 64 kg. di stupefacenti (soprattutto marijuana e cocaina, ma anche hashish e droghe sintetiche) e 153 piante di cannabis. Tra le aree ove si sviluppa l'attività di spaccio si rilevano anche zone boschive e parchi, oil contiguo territorio elvetico. Nella provincia di Como, nonostante una flessione rispetto al precedente anno, risultano ancora numerosi nel 2015 i reati predatori quali i furti (in particolare all'interno di abitazioni, in danno di autovetture ed esercizi commerciali, quelli con destrezza, ma talvolta anche consumati all'interno di uffici comunali) e, in minor misura, le rapine (numerose quelle perpetrate nella pubblica via, residuano gli episodi in esercizi commerciali ed, in crescita, quelli in abitazione), in aumento sul territorio le truffe e le frodi informatiche ed i casi di ricettazione. Tali illeciti, di fianco agli italiani, vedono tra gli autori anche elementi stranieri di nazionalità albanese, romena, marocchina o sudamericana (che in qualche caso manifestano l'inserimento all'interno dei gruppi di matrice autoctona). Talvolta questi delitti si connotano per serialità o risultano ascrivibili a gruppi operanti in ambiti territoriali estesi, anche di carattere extraregionale. In riferimento alla devianza di matrice cinese, si segnalano inoltre episodi di condotte delittuose legate alla passione dei propri connazionali per il gioco d'azzardo (prestiti usurari, estorsioni). Sul conto di soggetti albanesi residua ancora, nella provincia in esame, lo sfruttamento della prostituzione di proprie connazionali. Sono 48.729 quelli censiti dall'ISTAT al 31 dice In incremento nel 2015, sul territorio comasco, appare infine il numero complessivo dei delitti (tra cui anche lesioni dolose e danneggiamenti, episodi estorsivi e, anche se meno frequenti dei precedenti, i casi di contrabbando e contraffazione di marchi e prodotti industriali). A tale inasprimento della delittuosità è tuttavia corrisposta un'efficace azione di contrasto da parte delle Forze di polizia, rilevabile sia in termini di incremento dei delitti scoperti sia in ordine al maggior numero di persone deferite. In relazione alla mappatura di aree critiche nei contesti urbani non si evidenziano nel Capoluogo situazioni di particolare degrado; tuttavia destano attenzione le ricorrenti manifestazioni criminali di natura predatoria (in particolare in danno di private abitazioni) afferenti ad alcuni suoi quartieri, nonché al limitrofo comune di Tavernerio ed a quelli di Erba, Cantù e Mariano Comense, che potrebbero essere ricondotti all'operatività del "pendolarismo criminale" di bande di saccheggiato"*

Per quanto concerne il territorio dell'ente, anche attraverso l'analisi dei dati in possesso del servizio di Polizia Locale, non si segnala una frequenza rilevante di avvenimenti criminosi.

## 2. Contesto interno

Le funzioni fondamentali dei comuni, fissate da ultimo dal D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono le seguenti:

- a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossioni dei relativi tributi;
- g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione;
- h) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolatici;
- i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- j) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

In considerazione della propria collocazione geografica separata, il Comune di Campione d'Italia, exclave italiana in territorio svizzero, svolge inoltre numerose altre attività di tipo istituzionale, che rappresentano un *unicum* dal punto di vista giuridico per gli enti territoriali italiani.

Tale particolare posizione geografica, infatti, con evidenti riflessi in ambito socio-economico e politico, non consente di rapportare il Comune di Campione d'Italia, sia pure in modo approssimativo, con gli altri Comuni italiani di pari dimensione demografica.

Pur applicando la normativa nazionale italiana in materia di ordinamento degli Enti locali, l'Amministrazione Comunale si trova ad operare in un contesto socio-economico svizzero, in particolare del Canton Ticino in cui Campione d'Italia è inserita e con il quale sono necessari e frequenti i rapporti in molteplici settori.

Essendo inoltre il territorio comunale esterno alla linea doganale italiana, ma inserito dall'anno 2020 nella zona doganale UE, le forniture e i servizi diretti a Campione d'Italia, vengono assoggettati all' ILCCI ( Imposta Locale sul Consumo di Campione d'Italia).

In considerazione del fatto che il Comune di Campione d'Italia si estende anche per 1,5 kmq di acque del Lago Ceresio, è stata affidata all'Ente territoriale, tramite il Corpo di Polizia Locale, oltre alla gestione del

demanio lacuale e a tutti gli aspetti connessi, il rilascio dei contrassegni per i natanti nel rispetto della convenzione internazionale italo-svizzera per la navigazione sul Ceresio e Verbano e la gestione del registro nautico delle imbarcazioni da diporto, su espressa delega del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

La situazione sin qui delineata, abbinata alla mancata contiguità territoriale con lo Stato italiano, comporta numerose difficoltà a garantire servizi essenziali, altrove affidati all'amministrazione centrale e/o regionale:

- l'assistenza sanitaria per i cittadini campionesi è garantita attraverso un'intesa tra Regione Lombardia, ASL di Como e Comune di Campione d'Italia che prevede una sanità mista italo-elvetica, con le spese eccedenti la quota capitaria regionale o riferiti a istituti speciali gestiti direttamente dal Comune attraverso trasferimenti vincolati da parte del Ministero della Sanità

Inoltre, in considerazione della collocazione geografica derivante dall'essere "territorium clausum", il Comune di Campione d'Italia s'è sempre adoperato per consentire che gli insediamenti abitativi di cittadini campionesi nel territorio svizzero circostante avvenissero senza che gli stessi fossero costretti a tagliare ogni rapporto con l'Italia: da qui la particolare attenzione e la cura riservate anche agli interessi dei cittadini iscritti nel registro anagrafico AIRE e residenti nei Comuni del limitrofo Canton Ticino ma legati a Campione d'Italia per origini o per attività lavorativa presso la Casa da Gioco municipale o il Comune.

Il Segretario generale del Comune, unitamente ai Capi Area dell'organizzazione, assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa

### 3. Mappatura dei processi

L'ANAC ha stabilito che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dia atto dello svolgimento della "mappatura dei processi" dell'amministrazione (ANAC determinazione n. 12 del 2015, pagina 18).

La mappatura completa dei principali processi di governo e dei processi operativi dell'ente è stata effettuata nell'anno 2017.

Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i *processi di governo* sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere *l'indirizzo politico* dell'amministrazione in carica.

Al contrario, assumono particolare rilievo i *processi* ed i *sotto-processi operativi* che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale.

E' bene rammentare che la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l'apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici.

**Nella Tabella che segue (colonna di destra: *schede di analisi del rischio*), è riportato il numero della scheda (o delle schede) che reca l'analisi del rischio, la stima del valore della probabilità e del valore dell'impatto, per singole attività riferibili a ciascun sotto-processo ritenuto potenzialmente esposto a fenomeni di corruzione.**

Le schede sono compilate a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e del gruppo dei collaboratori identificati dallo stesso e allegate al presente.

<b>processi di governo</b>				
1	stesura e approvazione delle "linee programmatiche"			
2	stesura ed approvazione del documento unico di programmazione			
3	stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche			
4	stesura ed approvazione del bilancio pluriennale			
5	stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche			
6	stesura ed approvazione del bilancio annuale			
7	stesura ed approvazione del PEG			
8	stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi			
9	stesura ed approvazione del piano della performance			
10	stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa			
11	controllo politico amministrativo			
12	controllo di gestione			
13	controllo di revisione contabile			
14	monitoraggio della "qualità" dei servizi erogati			
<b>n.</b>	<b>processi operativi</b>	<b>n.</b>	<b>sotto-processi operativi</b>	<b>scheda di analisi del rischio</b>
15	servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva	15.a	pratiche anagrafiche	22
		15.b	documenti di identità	22, 23
		15.c	certificazioni anagrafiche	22
		15.d	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	22
		15.e	leva	41
		15.f	archivio elettori	42
		15.g	consultazioni elettorali	42
16	servizi sociali	16.a	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	25
		16.b	servizi per minori e famiglie	24
		16.c	servizi per disabili	26
		16.d	servizi per adulti in difficoltà	27
		16.e	integrazione di cittadini stranieri	28
		16.f	alloggi popolari	43
17	servizi educativi	17.a	attività prescolari	4, 5
		17.b	manutenzione degli edifici scolastici	4, 5
		17.c	diritto allo studio	44

...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]  
 .... (P.T.P.C.T.)

18	servizi cimiteriali	18.a	inumazioni, tumulazioni	32
		18.b	esumazioni, estumulazioni	32
		18.c	concessioni demaniali per cappelle di famiglia	33
		18.d	manutenzione dei cimiteri	4, 5
		18.e	pulizia dei cimiteri	4, 5
		18.f	servizi di custodia dei cimiteri	4, 5
19	servizi culturali e sportivi	19.a	organizzazione eventi	34
		19.b	patrocini	35
		19.d	gestione musei galleria civica	4
20	turismo	20.a	promozione del territorio	4, 5
		20.b	punti di informazione	4, 5
		20.c	rapporti con le associazioni di esercenti	8
21	mobilità e viabilità	21.a	manutenzione strade	4, 5
		21.b	circolazione e sosta dei veicoli	19
		21.c	segnaletica orizzontale e verticale	4, 5
		21.d	trasporto pubblico locale	4, 5, 47
		21.e	vigilanza sulla circolazione e la sosta	45
		21.f	rimozione della neve	4, 5
		21.g	pulizia delle strade	4, 5
		21.h	servizi di pubblica illuminazione	4, 5, 47
22	territorio e ambiente	22.a	raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	4, 29, 47
		22.b	isole ecologiche	4, 29, 47
		22.c	manutenzione delle aree verdi	4, 47
		22.d	pulizia strade e aree pubbliche	4, 47

...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]  
 .... (P.T.P.C.T.)

		22.e	gestione del reticolo idrico minore	46, 48
		22.f	servizio di acquedotto	47
		22.h	inquinamento da attività produttive	48
23	sviluppo urbanistico del territorio	23.a	pianificazione urbanistica generale	9
		23.b	pianificazione urbanistica attuativa	10
		23.c	edilizia privata	6, 7, 21
		23.d	edilizia pubblica	4
		23.e	realizzazione di opere pubbliche	4, 5
		23.f	manutenzione di opere pubbliche	4, 5
24	servizi di polizia	24.a	protezione civile	8
		24.b	sicurezza e ordine pubblico	20
		24.c	vigilanza sulla circolazione e la sosta	45
		24.d	verifiche delle attività commerciali	19, 51
		24.e	verifica della attività edilizie	17
		24.f	gestione dei verbali delle sanzioni comminate	12
25	attività produttive	25.a	agricoltura	8, 19
		25.b	industria	8
		25.c	artigianato	8
		25.d	commercio	8, 19
26	società partecipate			
		26.b	gestione servizi strumentali	39, 47
		26.c	gestione servizi pubblici locali	39, 47
27	servizi economico finanziari	27.a	gestione delle entrate	13
		27.b	gestione delle uscite	8, 14
		27.c	monitoraggio dei flussi di cassa	13, 14
		27.d	monitoraggio dei flussi economici	13, 14
		27.e	adempimenti fiscali	14
		27.f	stipendi del personale	14

...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]  
 .... (P.T.P.C.T.)

		27.g	tributi locali	15, 16, 19
28	servizi di informatica	28.a	gestione hardware e software	4, 5
		28.b	<i>disaster recovery e backup</i>	4, 5
		28.c	gestione del sito web	4, 5
29	gestione dei documenti	29.a	protocollo	30
		29.b	archivio corrente	31
		29.c	archivio di deposito	31
		29.d	archivio storico	31
		29.e	archivio informatico	31
30	risorse umane	30.a	selezione e assunzione	1
		30.b	gestione giuridica ed economica dei dipendenti	2
		30.c	formazione	4, 5
		30.d	valutazione	18
		30.e	relazioni sindacali (informazione, concertazione)	18
		30.f	contrattazione decentrata integrativa	18
31	segreteria	31.a	deliberazioni consiliari	37
		31.b	riunioni consiliari	37
		31.c	deliberazioni di giunta	37
		31.d	riunioni della giunta	37
		31.e	determinazioni	38
		31.f	ordinanze e decreti	38
		31.g	pubblicazioni all'albo pretorio online	37, 38
		31.h	gestione di sito web: amministrazione trasparente	4, 5
		31.i	deliberazioni delle commissioni	37
		31.l	riunioni delle commissioni	37
		31.m	contratti	4, 5
32	gare e appalti	32.a	gare d'appalto ad evidenza pubblica	4
		32.b	acquisizioni in "economia"	5
		32.c	gare ad evidenza pubblica di vendita	36
		32.d	contratti	4, 5
33	servizi legali	33.a	supporto giuridico e pareri	3

		33.b	gestione del contenzioso	3
		33.c	levata dei protesti	11
34	relazioni con il pubblico	34.a	reclami e segnalazioni	40
		34.b	comunicazione esterna	40
		34.c	accesso agli atti e trasparenza	40
		34.d	<i>customer satisfaction</i>	40
38	sistema sanitario campionesse	38.a	gestione operazioni verifica corrispondenza prescrizioni farmacoepa svizzera	55

#### 4. Gestione del rischio e indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro AREE seguenti:

##### AREA A:

acquisizione e progressione del personale:  
 concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

##### AREA B:

affidamento di lavori servizi e forniture:  
 procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

##### AREA C:

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:  
 autorizzazioni e concessioni.

##### AREA D:

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

#### **AREA E (Specifica per i comuni):**

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;

permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati;

accertamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull'uso del territorio;

gestione del reticolo idrico minore;

gestione dell'attività di levata dei protesti cambiari;

gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta;

gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;

accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;

incentivi economici al personale (*produttività individuale e retribuzioni di risultato*);

gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti<sup>1</sup>;

protocollo e archivio, pratiche anagrafiche, sepolture e tombe di famiglia, gestione della leva, gestione dell'elettorato;

patrocini ed eventi;

diritto allo studio;

organi, rappresentanti e atti amministrativi;

segnalazioni e reclami;

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

## **5. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio**

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

### **5.1 L'identificazione del rischio**

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012.

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

<sup>1</sup> ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

## 5.2 L'analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*).

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando "*probabilità*" per "*impatto*".

L'Allegato 5 del PNA, suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

L'ANAC ha sostenuto che gran parte delle amministrazioni ha applicato in modo "*troppo meccanico*" la metodologia presentata nell'allegato 5 del PNA.

Secondo l'ANAC "*con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine*" (ANAC determinazione n. 12/2015).

Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento.

Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale, il Gruppo di lavoro valuta:

1. mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2. mancanza di trasparenza;
3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
5. scarsa responsabilizzazione interna;
6. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7. inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

## 5.3. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

Secondo l'Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "*probabilità*" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

**discrezionalità:** più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);

**rilevanza esterna:** nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;

**complessità del processo:** se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);

**valore economico:** se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);

**frazionabilità del processo:** se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);

**controlli:** (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio.

La media finale rappresenta la "*stima della probabilità*".

## 5.4. Stima del valore dell'impatto

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "*l'impatto*", quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

**Impatto organizzativo:** tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "*l'impatto*" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

**Impatto economico:** se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

**Impatto reputazionale:** se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

**Impatto sull'immagine:** dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "*stima dell'impatto*".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

## 5.5 La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "*ponderazione*".

In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "*livello di rischio*".

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una "*classifica del livello di rischio*".

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

## 5.6 Il trattamento

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento".

Il trattamento consiste nel procedimento "per modificare il rischio". In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "priorità di trattamento" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il PTPC può contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

1. *la trasparenza*, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità quale "sezione" del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
2. *l'informatizzazione dei processi* che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
3. *l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti* che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
4. *il monitoraggio sul rispetto dei termini* procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Le misure specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei paragrafi che seguono.

## Sezione n. 6 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ACCESSO CIVICO

Con richiamo a quanto già indicato nella premessa al presente Piano, la Trasparenza costituisce senz'altro la misura generale, normativamente prevista, più importante. Tale misura non esemplifica solo un principio cui deve uniformarsi tutta l'attività amministrativa; non esaurisce la propria portata innovativa nell'essere stata configurata come oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo in capo al cittadino, ma si palesa quale canone guida di ogni buona e corretta amministrazione. In altri termini la Trasparenza, che deve coinvolgere anche i processi decisionali interni e che deve consentire di tracciare lo svolgimento dei procedimenti, diventa un atteggiamento, un modo immanente dell'agire amministrativo.

In tale chiave può senz'altro affermarsi che tutti gli obblighi specifici di trasparenza, previsti dal D.Lgs. 33/2016, e tutti gli istituti previsti dal D.Lgs. 97/2016 costituiscono per l'operatore una traduzione operativa di come la trasparenza debba essere declinata.

Ma la pur obbligatoria attuazione degli obblighi di legge, strettamente intesa, ridurrebbe il tema della trasparenza ad un mero aspetto adempimentale; si ritiene invece che l'affermazione della Trasparenza quale valore debba progressivamente connotare ogni decisione e comportamento all'interno dell'Amministrazione Pubblica. Tale aspetto valoriale ispira alcune misure del presente Piano ed è stato oggetto di analisi, nel suo significato più ampio, anche durante singoli incontri di formazione.

**...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]**  
**... (P.T.P.C.T.)**

Dopo questa brevissima premessa, si sviluppa di seguito il tema della trasparenza con riferimento specifico al Comune di Campione d'Italia.

## **1. Organizzazione dell'Ente ai fini della Trasparenza**

Il Comune di Campione d'Italia, attraverso l'attuazione del PTPCT ha profondamente mutato negli ultimi anni l'approccio organizzativo in materia di Trasparenza Amministrativa.

La diffusione delle attività di pubblicazione ha fatto sì che larga parte del personale dell'Ente venisse coinvolto in una fase di istruzione frontale sulle tematiche della trasparenza e sulle funzionalità delle procedure, svolta anche in piccoli gruppi per ogni area.

A questa prima fase è seguito uno stretto monitoraggio dei dati pubblicati e un affiancamento da parte dell'ufficio anticorruzione, che hanno creato una generale sensibilizzazione e responsabilizzazione sui temi della pubblicazione di dati e informazioni.

Può senz'altro affermarsi che nella direzione valoriale sopra enunciata, il Comune di Campione d'Italia sta seguendo un percorso che tende, sia attraverso le informatizzazioni di tutti i servizi, sia attraverso misure specifiche, a far emergere proprio in un'ottica di trasparenza, i dati e le informazioni, anche di rilievo interno, di cui dispone l'amministrazione.

## **2. Il Responsabile della Trasparenza**

A norma dell'art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012 come modificata dal D. Lgs. 97/2016, il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge anche il ruolo di responsabile per la trasparenza.

Egli pertanto svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Il Responsabile della Trasparenza è coadiuvato anche in questa mansione dall'Ufficio Anticorruzione il quale agisce in base alle esigenze professionali ed operative, nel limite della disponibilità di risorse umane e strumentali dell'ente.

Il RPCT definisce l'elenco degli Obblighi di Pubblicazione e le relative procedure, come specificato nel presente piano.

Il RPCT, in collaborazione con l'Ufficio Anticorruzione, provvede al monitoraggio periodico, a campione, dei dati pubblicati sul portale internet, verificando la loro completezza e chiarezza in rapporto a quanto prescritto dalla normativa vigente e dalle procedure interne.

Laddove dovesse riscontrare incompletezze o errori, provvede ad informare i responsabili della pubblicazione per richiedere gli interventi necessari, dando un termine perentorio per la realizzazione dell'intervento stesso.

Per l'anno 2022 obiettivo prioritario del RPCT è quello di verificare la completezza dei dati oggetto di pubblicazione e il rispetto che tali dati vengano pubblicati nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art 5 dl del Regolamento U.E. 2016/679 (cfr. pag. 81 del PNA 2019) da inserire poi in PEG oltre che nelle misure del PTPCT.

### 3. Responsabili del Dato – i Responsabili di Area.

Ai sensi dell'art. 43, co. 3 del D.lgs. 33/2013: *“I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge” e vengono indicati, per brevità, quali ‘Responsabili del Dato’.*

Essi sono responsabili, per i propri settori di competenza, della **disponibilità del dato** che deve essere rilevato, rielaborato e trasmesso come necessario ai fini della pubblicazione.

#### **4. Responsabili della Pubblicazione.**

All'interno di ogni area, di norma le Posizioni organizzative effettuano la selezione, la pubblicazione e il monitoraggio successivo sulla completezza dei dati pubblicati sul portale internet con riferimento al proprio Servizio.

Le modalità operative devono rispondere alle procedure indicate dal RPCT e dall'ufficio Anticorruzione che lo coadiuva. Nella fase di definizione delle procedure e stesura delle istruzioni operative relative ad obblighi di pubblicazione di competenza della propria area vengono coinvolte anche le P.O., affidando loro la responsabilità dal punto di vista organizzativo e di controllo sull'effettiva pubblicazione dei dati.

I responsabili di ogni area possono delegare in tutto o in parte la funzione di redattore dei contenuti e pubblicazione in materia di trasparenza ai dipendenti a loro affidati.

La delega comporta responsabilità solidale in merito all'adempimento di pubblicazione e al controllo successivo dei dati pubblicati.

## **5. L'obiettivo strategico della trasparenza in connessione al Piano della Performance**

La leva principale sulla quale agire, a livello organizzativo, al fine di prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi nell'accezione ampia di '*maladministration*', è, come già detto, quella della trasparenza, da realizzarsi sotto diverse forme: la digitalizzazione sicuramente consente una gestione trasparente del flusso procedimentale; c'è poi la condivisione della decisione o la segregazione del procedimento, che aggiungono momenti di trasparenza interna importanti. C'è poi un canale ormai ineliminabile, ovviamente rivolto principalmente all'esterno, che è il Sito istituzionale dell'Ente.

Tale strumento favorisce, infatti, la conoscibilità da parte dei cittadini delle attività svolte dall'Amministrazione; la prima e decisiva funzione è quella quindi informativa. Ci sono poi ulteriori funzioni ascrivibili al Sito istituzionale. Infatti ancor prima della disciplina sull'accesso civico generalizzato, la pubblicazione dei dati e la descrizione delle attività amministrative consente di assolvere ad una funzione di forme diffuse di controllo sull'operato dell'ente. Ma ancor di più il portale istituzionale diventa sempre più un portale di servizi che in modo efficace e trasparente può raggiungere tutti i cittadini.

Il sito web istituzionale del Comune di Campione d'Italia viene regolarmente alimentato e posto in connessione con altri strumenti informativi, in un'ottica di miglioramento dei canali di comunicazione con il cittadino.

## 6. L'accesso civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Secondo l'articolo 5, all'obbligo di pubblicare in “*Amministrazione trasparente*” documenti, informazioni e dati corrisponde “*il diritto di chiunque*” di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.

La richiesta non deve essere necessariamente motivata e chiunque può avanzarla.

L'Amministrazione dispone di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, sorge l'onere di trasmissione nei confronti del richiedente circa l'avvenuto adempimento, vuoi nella forma della trasmissione del dato pubblicato, vuoi nella forma della comunicazione del collegamento ipertestuale sul dato richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al *titolare del potere sostitutivo* (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990).

L'accesso civico ha quindi consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di “*accedere*” ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013.

Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l'istituto dell'accesso civico nella configurazione sopra sintetizzata. Il comma 1 del novellato articolo 5 prevede:

*“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.*

La norma prosegue, nel secondo comma, potenziando enormemente l'istituto, anzi configurandolo sotto altra forma ulteriore che è quella dell'accesso civico generalizzato:

*“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”* obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il *libero accesso* ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (“*ulteriore*”) rispetto a quelli da pubblicare in “*Amministrazione trasparente*”.

In sostanza, l'**accesso civico generalizzato** investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni e incontra quale unico limite “*la tutela di interessi giuridicamente rilevanti*” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che si esaminerà in seguito.

L'accesso civico, come in precedenza declinato nelle sue due forme, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. La domanda di accesso civico identifica infatti i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna.

Il Comune di Campione d'Italia ha istituito e pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Accesso Civico” il Registro per la tenuta delle istanze di accesso civico generalizzato, registro che viene alimentato all'arrivo delle istanze e la pubblicazione aggiornata almeno con cadenza semestrale.

## 7. La trasparenza e le gare d'appalto – Nomina del RASA

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 ss.mm.ii. di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22, rubricato *Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l'articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone:

*“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).*

*Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.*

*E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”.*

Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

1. la struttura proponente;
2. l'oggetto del bando;
3. l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
4. l'aggiudicatario;
5. l'importo di aggiudicazione;
6. i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
7. l'importo delle somme liquidate.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale il link a tali informazioni all'ANAC. Tale adempimento risulta ritualmente assolto, come si evince anche dagli esiti dei controlli effettuati dall'Autorità e pubblicati sull'apposito sito.

Un accento particolare viene posto dalla deliberazione 1208/2017 anche sulla mappatura dei processi relativi alle acquisizioni e ai contratti della pubblica amministrazione.

Durante l'attuazione del PTPCT 2016-2018 si è posta particolare attenzione a tale area di rischio, con azioni a diversi livelli:

- preparazione di standard operativi per alcune fasi di gara;
- condivisione delle procedure adottate, in vista di ulteriori fasi di standardizzazione;
- emissione di circolari esplicative;
- formazione interna del personale;
- controllo degli atti prodotti, delle procedure di gara e dei dati oggetto di pubblicazione;
- implementazione delle procedure informatiche di pubblicazione.

**...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]**  
**... (P.T.P.C.T.)**

Nel presente aggiornamento del Piano si proseguirà il percorso iniziato, puntando soprattutto sulla standardizzazione e sulla formazione al personale.

## Sezione n. 7 - DETTAGLIO DELLE MISURE GENERALI

Alcune misure di contrasto alla corruzione, **le misure generali**, sono particolarmente meritevoli di approfondimento, sia per l'importanza che la norma e le indicazioni ANAC hanno loro riservato, sia perché il Comune di Campione d'Italia ne ha disposto un uso trasversale, declinandole a contrasto di diversi rischi connessi a processi anche distanti fra loro.

Emerge quindi chiaramente che le misure elencate nella presente Sezione si applicano a tutto l'ente, a tutti i dipendenti e nel momento in cui in cui vengono "abbinare" ad uno specifico processo/rischio assumono la natura di **misura specifica**. Alcune delle misure dettagliate in questa sezione sono quindi leggibili anche all'interno delle tabelle di programmazione triennale, associate ai rischi, processi e fasi sui quali devono essere applicate con le modalità esplicitate nella presente sezione.

Le misure generali vengono quindi applicate in modo trasversale e generale a tutti i processi dell'Ente; nella descrizione che segue sono esplicitate le modalità con cui sono introdotte e gestite all'interno dell'Amministrazione di Campione d'Italia.

## 1. Codice di comportamento

Il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti.

Il Codice è, insieme al PTPCT, l'altro tassello fondamentale di tutta la strategia di prevenzione della corruzione, posto che il Piano descrive la strategia dal punto di vista oggettivo, declinando azioni e comportamenti dell'organizzazione; il Codice invece ha per oggetto i comportamenti soggettivi che i dipendenti debbono tenere all'interno e al di fuori del rapporto di lavoro per ottemperare al fine individuato dal legislatore. Il fine ultimo è quindi quello di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità a servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, attraverso l'approvazione di un documento che vincoli l'operato dei dipendenti alle regole normative e comportamentali.

I codici di comportamento inizialmente previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 sono stati completamente innovati dalla L. 190/2012, che prevede:

- un codice nazionale definito dal Governo (co. 1), approvato con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica amministrazione (co. 2), la cui violazione è "fonte di responsabilità disciplinare" (co. 3). Il codice è stato adottato con il successivo d.P.R. 62/2013;
- codici di ciascuna pubblica amministrazione, definiti con "procedura aperta alla partecipazione", e con il parere obbligatorio dell'OIV, la cui violazione è, anch'essa, fonte di responsabilità disciplinare (co. 5);
- che l'ANAC definisca criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazioni (co. 5);
- che sull'applicazione dei codici vigilano i dirigenti, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina (co. 6);
- che le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici (co. 7).

Con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, l'ANAC ha definito le prime Linee guida generali in materia, a seguito delle quali il Comune di Campione d'Italia con deliberazione n. 126 del 23/12/2013 ha adottato il proprio Codice di comportamento, in osservanza del D.P.R. n. 62/2013 e sulla base degli indirizzi, dei criteri e delle linee guida della Autorità Nazionale Anticorruzione. Per l'adozione del Codice di comportamento sono state curate le prescritte procedure di partecipazione previste dalla legge ed è stata osservata la tempistica stabilita.

Fra le misure di contrasto alla corruzione per l'anno 2020 è prevista la nuova approvazione del Codice di Comportamento, sulla spinta anche del nuovo PNA 2019 e delle nuove Linee guida adottate da ANAC e la cui consultazione pubblica è terminata il 15 gennaio 2020.

In ragione di ciò, ci si è limitati, secondo peraltro quanto stabilito dal PTPCT 2019 ad un'opera di revisione e di allineamento che ha toccato i seguenti aspetti:

- pantouflage e monitoraggio dei dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro dipendente per tre anni dopo la cessazione;
- conferma degli obblighi di trasparenza e anticorruzione fra i doveri del dipendente;
- disposizioni in merito alla rotazione straordinaria;

Successivamente all'adozione del nuovo Codice, possibile dopo la definitiva approvazione delle relative linee guida ANAC, sarà necessario un intervento di formazione del personale dipendente al fine di sensibilizzare e guidare l'attività verso un'applicazione quotidiana delle disposizioni della regolamentazione.

Il nuovo Codice andrà poi comunicato a tutti gli incaricati, consulenti e collaboratori, fornitori e appaltatori dell'ente, oltre ad essere debitamente diffuso attraverso i canali di comunicazione dell'Amministrazione comunale.

## 2. Controlli interni e monitoraggio

A supporto del perseguimento degli obiettivi del PTPC sono stati previsti dei controlli successivi sull'attività svolta ulteriori rispetto a quanto previsto dal sistema dei controlli interni che l'ente ha approntato in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con legge 213/2012. La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione.

Per dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato il citato "Regolamento generale sui controlli interni" che diventa quindi forte strumento e misura specifica di contrasto alla corruzione, infatti, come declinato nel precedente articolo in merito alla gestione del rischio, il controllo successivo costituisce una leva importantissima e invocata con ricorrenza.

L'idea di fondo per il piano 2021-2023 è quella di riorganizzare la tipologia dei controlli, risultata in alcuni casi ridondante e di scarsa utilità, focalizzandola sugli atti e sui procedimenti che sono stati verificati più carenti o sugli ambiti più importanti. La misura viene senz'altro confermata nel presente Piano come misura generale nei termini che seguono, mentre si attuerà come misura specifica nelle percentuali di atti da sottoporre a controllo previste in sede di programmazione triennale del presente Piano:

- a) controllo a cadenza semestrale unitamente al monitoraggio del Piano Anticorruzione - periodo luglio/settembre; si provvede così ad una prima forma di integrazione dei controlli interni con il monitoraggio del PTPCT, quale verifica sulla performance dell'ente che deve essere alimentata anche dai risultati del controllo successivo;
- b) controllo congiunto della regolarità dei procedimenti amministrativi. Per l'anno 2022 si ritiene di attenzionare i seguenti procedimenti: procedimenti sanzionatori ufficio edilizia privata; procedimento di sottoscrizione contratto decentrato per il personale dipendente; procedimento di concessione beni immobili ad associazioni e simili; procedimenti di rateizzazione oneri e costi di costruzione; procedimenti di rateizzazione tributi comunali; procedimenti di notifica degli atti da parte del messo comunale e da parte della polizia locale.

### **3. Formazione in tema di anticorruzione**

La formazione costituisce, in modo trasversale, una delle misure preventive cui viene dato maggiore risalto in tutta la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione.

Nell'anno 2017 sono state svolte diverse giornate di formazione sulla trasparenza amministrativa e sulla normativa anticorruzione, che hanno coinvolto con diversi livelli di approfondimento sia il personale in posizione di responsabilità, sia il personale operativo.

Nel corso dell'anno 2018 non si è proseguito il percorso formativo a causa del dissesto finanziario che ha avuto come conseguenza, tra le altre, la riduzione del personale da 103 unità a 13 unità full-time e 4 part-time. Il personale rimasto in servizio si è dovuto focalizzare esclusivamente sull'erogazione dei servizi essenziali.

#### **4. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito**

Com'è noto la legge 30 novembre 2017, n. 179 ha rafforzato la previgente disciplina in materia di tutela del dipendente che segnala fatti illeciti e dunque le disposizioni ivi previste si intendono integralmente recepite nel presente Piano.

Dall'anno 2019 è stato attivato un nuovo sistema di raccolta delle segnalazioni, che può essere utilizzato sia dal personale dipendente sia da qualsiasi soggetto anche esterno all'Amministrazione.

La procedura è operativa ed è descritta puntualmente nel sito di Anac:  
<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Ad oggi nessun dipendente si è avvalso di tale facoltà.

## **5. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione**

La legge n. 190/2012 – in materia di Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione, ha introdotto anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. Tra queste, l'art. 35 bis, inserito nell'ambito del D. Lgs. n. 165/2001, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede:

*"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

- 1. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- 2. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- 3. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

*2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari".*

Inoltre, il D.Lgs. n. 39/2013 ha previsto un'apposita disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi dirigenziali e assimilati (art. 3). Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo decreto.

Se la situazione di inconferibilità si manifesta nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione della corruzione effettua la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

I Responsabili di Area in presenza di situazioni di specie, sono tenuti ad assicurare la verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi, dando evidenza nel preambolo dell'atto delle verifiche effettuate, in una delle seguenti circostanze:

- formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso/selezione;
- conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013;
- assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001;
- all'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 (art. 20 d.lgs. n. 39/2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, il Responsabile:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 del d.lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

A tal fine, i Responsabili di Area sono tenuti in presenza di situazioni di specie:

- a effettuare i controlli sui precedenti penali, dandone evidenza nel preambolo dell'atto con il quale si conclude il processo decisionale;

**...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.]**  
**... (P.T.P.C.T.)**

- a porre in essere le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- ad assicurare che negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- a proporre al Segretario Comunale gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

## **6. Monitoraggio sull'attività lavorativa dei dipendenti comunali cessati dal servizio - Pantouflage**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi preconstituito situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo ricoperto al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

La Deliberazione Anac 1074/2018 richiama l'attenzione degli Enti, consigliando di inserire il pantouflage non solo nel PTPCT, ma anche nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti. Questa indicazione, come sopra riportato, è stata recepita nel Codice di comportamento di Campione d'Italia.

Quindi, tra le misure del presente piano viene inserita la metodologia per prevenire il fenomeno del pantouflage attraverso l'enucleazione di precisi comportamenti e controlli da effettuarsi, in particolare:

- inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- per i dipendenti in servizio, informazione in merito al divieto sancito dalla norma, attraverso l'intervento di formazione programmato per il 2020.;
- per i dipendenti che cessano, invio di apposita informativa;
- nelle procedure di scelta del contraente, acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- esecuzione di monitoraggi a campione per verificare l'esistenza di eventuali situazioni in cui dipendenti comunali cessati dal servizio siano stati assunti o svolgano incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione, nonché per accertare il rispetto del divieto di contrattare contenuto nella citata norma.

## **7. Organismi controllati e partecipati: revisione dei processi di privatizzazione ed esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici – attività di vigilanza**

Come esplicitato nel precedente Piano, il Regolamento per i controlli interni del Comune di Campione d'Italia non ha previsto l'istituzione di un sistema di controllo sulle società partecipate non quotate.

Giova chiarire che l'unica partecipazione in organismi societari o in enti di diritto privato in controllo pubblico si esaurisce nella Società "Casinò di Campione spa", partecipata al 100% dal Comune di Campione d'Italia.

Con la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha approvato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli pubblici di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". Il documento, che sostituisce integralmente le precedenti linee guida approvate dall'ANAC con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, tiene in debito conto sia la riformulazione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 comma 2-bis della Legge 190/2012 e della trasparenza di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 effettuata dal d.lgs. 97/2016, che le nuove definizioni di società in controllo pubblico, società quotate e società in partecipazione pubblica cui fa rinvio il d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175, modificato con d.lgs. 16/06/2017 n. 100, recante il testo unico sulle società partecipate.

Da ultimo, nel quadro delle fonti ANAC si inserisce anche la Delibera 859 del 25 settembre 2019 nella quale viene affrontato, in modo più puntuale, il tema della definizione e individuazione del controllo pubblico del soggetto partecipato; ma ai fini del presente contesto e della situazione sopra indicata, non risulta di immediato interesse applicativo.

Le Linee guida citate non hanno riflesso diretto sugli organismi pubblici che rientrano nella definizione di "pubblica amministrazione" data dall'art.1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 (es. consorzi ed associazioni di comuni), in quanto diretti destinatari della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, né gli enti pubblici economici (aziende speciali), per i quali la delibera citata si limita a ricordare gli obblighi che gli stessi sono tenuti ad osservare al pari degli enti locali da cui promanano.

Le citate Linee Guida affrontano invece due categorie ulteriori di soggetti privati, rispetto ai quali si riassumono qui di seguito le disposizioni contenute nella citata Determinazione ANAC.

### **Società o altri enti di diritto privato in controllo pubblico.**

Tale definizione riguarda:

A) le società in controllo pubblico, cioè quelle che si trovano in una delle situazioni che configurano il controllo descritte dall'art. 2359 c.c. nella sua interezza, con esclusione delle società quotate, e le società *in house* (cfr. delibera ANAC 1314/2017 pag 13);

B) gli altri enti di diritto privato (associazioni, fondazioni ecc.), anche privi di personalità giuridica, qualora presentino cumulativamente i tre seguenti requisiti idonei a radicare il controllo pubblico:

- 1) bilancio superiore a cinquecentomila euro;
- 2) attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni;
- 3) totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo designata da pubbliche amministrazioni.

Tali soggetti saranno chiamati ad adottare misure atte a prevenire fenomeni di corruzione o illegalità in coerenza con le finalità di cui alla l. n. 190/2012, da intendersi come integrative rispetto a quelle di cui al d.lgs. n. 231/2001; e sono tenute altresì ad adottare la disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, in quanto compatibile

**Società partecipate o altri enti di diritto privato con compiti di interesse pubblico.**

Tale definizione riguarda:

- A) le società a partecipazione pubblica non determinante una situazione di controllo, come indicato dall'art. 1, lettera n) d.lgs. 175/2016;
- B) gli altri enti di diritto privato (associazioni, fondazioni e enti di diritto privato - anche società - anche privi di personalità giuridica in caso di sussistenza cumulativa dei seguenti due requisiti:
1. bilancio superiore a cinquecentomila euro;
  2. esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Tali soggetti:

- saranno tenuti all'applicazione della disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, ma solo *limitatamente ai dati e documenti inerenti ad attività di pubblico interesse*, e comunque solo in quanto compatibile;
- non sono, invece, tenuti né a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza né ad adottare le misure previste dalla l. 190/2012.

## **8. Meccanismi di rotazione**

Come segnalato ripetutamente dall'ANAC, il meccanismo della rotazione costituisce una delle misure generali più importanti più efficaci nella strategia di prevenzione della corruzione, concetto ribadito nella deliberazione n.1074/2018.

La descrizione effettuata del contesto interno al Comune di Campione d'Italia (Sezione 5 – Articolo 2) contiene alcune circostanze che inducono a ritenere l'ente come un organismo sano, ma caratterizzato da scarsità di risorse di personale, unico vero ostacolo ad una politica di sviluppo più marcato sui temi dell'organizzazione e delle competenze. Non si può quindi che ribadire la difficoltà ad attuare un pieno e completo processo di rotazione delle figure apicali, in quanto nel tempo si sono radicate in capo alle posizioni organizzative delle professionalità concretamente infungibili.

L'analisi compiuta ha mostrato che non è possibile disporre la rotazione di alcune figure apicali (ex. Ragioniere capo) in quanto dotate di professionalità altamente tecniche e difficilmente replicabili attraverso idonei processi di formazione. Con riferimento ad altre figure si è valutato che di fronte all'astratta possibilità di rotazione di alcuni di essi, l'impatto in termini di risultato rende sconsigliato dal punto di vista organizzativo l'azione in tale direzione in quanto i soggetti coinvolti non possiedono skill professionali adeguati, pur attraverso specifici processi di formazione, per garantire una completa intercambiabilità delle posizioni. D'altronde, le ridotte dimensioni dell'Ente e le misure previste nel piano anticorruzione consentono un controllo più diretto ed immediato rispetto a ciò che può avvenire negli enti di grandi dimensioni, ragion per cui si ritiene, per preservare la funzionalità dell'organizzazione di non poter disporre misure di rotazione delle posizioni organizzative.

## 9. Conflitto di interessi/Obbligo di astensione - Modalità di selezione del contraente

I dipendenti del Comune di Campione d'Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 che ha introdotto l'art. 6 bis nella L. n. 241/90, rubricato "Conflitto di interessi", sono tenuti a prestare massima attenzione alle situazioni di conflitto di interesse che la legge ha valorizzato con l'inserimento di una nuova e specifica disposizione, di valenza prevalentemente deontologico/disciplinare, nell'ambito della legge sul procedimento amministrativo.

A tal fine:

- a. è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- b. è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Richiamato l'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, esplicitato nell'articolo 5 del codice di comportamento del Comune di Campione d'Italia, il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente.

Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. L'art. 6 del Codice di comportamento generale contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse, nonché una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza".

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente responsabile dell'ufficio di appartenenza, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il Responsabile destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, esso dovrà essere affidato dal Responsabile ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi un dipendente in posizione apicale a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

Il Comune di Campione d'Italia intraprende adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse. L'attività informativa è prevista nell'ambito delle iniziative di formazione contemplate nel PTPCT.

## **Sezione n. 8 - Disposizioni Finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano trovano applicazione le norme dettate dalla Legge 190/2012, dai D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. e 39/2013 e dalle altre normative vigenti.

## **Sezione n. 9 - Elenco Allegati al PTPCT**

Allegato

- 1 – Scheda mappatura processi
- 2 – Tabella obblighi di pubblicazione